



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 30/07/1996, modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 30/06/2010, con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2015, con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2018 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 29.07.2019

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

Istituzioni e finalità

1. Secondo i principi stabiliti dall'art. 3 dello Statuto Comunale e per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione è istituita, come previsto dall'art. 43 dello Statuto Comunale, la Commissione Pari Opportunità.
2. La Commissione Comunale opera per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
3. La Commissione è organo consultivo del Consiglio e della Giunta con le modalità previste dall'art. 43, comma 1° dello Statuto Comunale.
4. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto accordo tra le realtà e le esperienze femminili del Comune. Può avvalersi delle consultazioni e audizioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 42, comma 6°, lettera D dello Statuto Comunale.

Art. 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.
2. La Commissione in particolare:
 - a) valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - b) può esprimere parere su provvedimenti e programmi amministrativi che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile e che comunque la Commissione richiede di esaminare;
 - c) formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti regolamentari e amministrativi;
 - d) riferisce sull'applicazione di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
 - e) raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
 - f) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;
 - g) svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale.

Art. 3

Composizione e durata

La Commissione è composta da donne, in un numero risultante dai cc. 1 e 2 del presente articolo, scelte fra le Consigliere Comunali o nominate dai capigruppo consiliari solo se i relativi gruppi non hanno rappresentanza femminile in Consiglio Comunale ed altre scelte fra le varie rappresentanze come di seguito riportato. In particolare la Commissione è composta da:

1) Consigliere Comunali o donne nominate dai capigruppo consiliari solo se i relativi gruppi non hanno rappresentanza femminile in Consiglio Comunale.

Il numero delle componenti della Commissione è determinato garantendo il rispetto della rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi consiliari ed assicurando la presenza di almeno una rappresentante per ogni gruppo consiliare

2) Rappresentanti fra le varie componenti di seguito elencate:

a. in rappresentanza dell'area educativa dei diversi istituti scolastici del territorio (numero massimo 4)

b. in rappresentanza dell'area economico-lavorativa e dell'area culturale (numero massimo 10)

c. in rappresentanza delle realtà femminili territoriali che si occupano di questioni di genere (numero massimo 4)

d. in rappresentanza dell'area sanitaria – preventiva (numero massimo 4)

Per la definizione delle componenti che rappresentano i tessuti diversi del territorio il Sindaco provvede a dare pubblicità dell'istituzione della Commissione attraverso una lettera d'invito, inoltrata alle istituzioni / associazioni ed altri soggetti che operano sul territorio e che sono coinvolti nelle politiche di genere, nella quale si invita gli stessi soggetti ad indicare una referente per la Commissione.

La candidatura per la Commissione Pari Opportunità deve essere presentata per iscritto al Sindaco.

1. bis. Le Commissarie che risultino assenti, senza giustificato motivo, a tre riunioni in un anno, sono invitate con nota scritta dalla Presidente a fornire adeguate motivazioni. Le Commissarie sono tenute a rispondere nella medesima forma entro il termine indicato nella suddetta nota. Il presente punto non si applica alle Commissarie facenti parte del Consiglio Comunale, per le quali si rimanda al comma 4, art. 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

1. ter. In caso di mancata risposta o del permanere delle cause d'impedimento a partecipare alle sedute, le Commissarie saranno considerate automaticamente decadute e la Presidente chiederà alle organizzazioni di appartenenza di nominare una nuova rappresentante.

2. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che l'ha istituita.

Art. 4 Presidenza -

1. L'elezione della Presidente avviene in prima convocazione a maggioranza assoluta delle componenti la Commissione. In seconda convocazione a maggioranza semplice delle presenti, indipendentemente dal loro numero.

2. Ogni componente della Commissione Pari Opportunità è eleggibile.

3. La Presidente convoca e presiede le sedute.

4. La convocazione della Commissione può altresì essere richiesta da un quinto delle sue componenti.

5. Le decisioni sono adottate dalla maggioranza delle presenti.

Art. 5 Vicepresidente Ufficio di Presidenza e Gruppi di Lavoro

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge una Vicepresidente.

2. La Presidente nomina l'Ufficio di Presidenza per un numero massimo di sette persone, in rappresentanza di tutte le componenti della Commissione.

3. La Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà organizzare le sue attività per gruppi di lavoro.

4. L'Assessore delegata alle Pari Opportunità partecipa alle sedute della Commissione, su invito della stessa.

Art. 6

Programma di attività e relazione

La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione sulle attività svolte corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame del Consiglio stesso. Successivamente all'invio della relazione da parte del Presidente del Consiglio, la Presidente della Commissione è chiamata ad esporre in Consiglio Comunale.

Art. 7

Rapporti di collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
 - con altre commissioni dei vari livelli istituzionali
 - con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente
 - con altre realtà femminili
 - con altri soggetti ritenuti idonei per lo sviluppo delle tematiche trattate
2. La Commissione può altresì avvalersi, per il suo operato, di consulenze specifiche in relazione ai temi affrontati.

Art. 8

Supporto tecnico – organizzativo al funzionamento della Commissione

1. Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito dall'ufficio referente per le Pari Opportunità;
2. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni assunte .

Art. 9

Organizzazione interna della Commissione

1. La convocazione della Commissione è disposta dalla Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la seduta e l'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione viene inoltrato per via telematica dall'Ufficio comunale individuato per il supporto delle attività della Commissione a tutte le componenti della Commissione all'indirizzo di posta elettronica da loro indicato, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nel caso di motivata urgenza i termini per il recapito dell'avviso sono ridotti a due giorni lavorativi.
2. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, all'Assessore referente per le Pari Opportunità ed al Presidente del Consiglio.
3. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, secondo le modalità previste per le adunanze del Consiglio Comunale.
4. Ogni membro della Commissione, in caso d'impossibilità, può delegare a partecipare ad una o più sedute, in propria vece un'altra Commissaria oppure un'altra componente dell'organizzazione di appartenenza. Le Consiglieri Comunali o donne nominate dai capigruppo consiliari, in caso di impedimento, possono delegare a partecipare in propria vece alle sedute della Commissione, un'altra Consigliera Comunale oppure un'altra donna.
5. La delega deve essere redatta per iscritto e della stessa deve essere data notizia alla Presidente della Commissione prima dello svolgimento della seduta.
6. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su loro richiesta o su invito della Presidente, il Sindaco e i componenti la Giunta oltreché il Presidente del Consiglio.

Art. 10

Informazione e Documenti

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art. 11

Modificazioni ed abrogazioni del Regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale su proposta della competente Commissione Affari interni ed istituzionali.
2. Non può procedersi all'abrogazione totale del presente Regolamento senza che, contestualmente, venga approvato un nuovo Regolamento

Art.12

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 83 dello Statuto Comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. In conformità all'art.14 comma 3 del DPR 184/06 il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune.